



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**REGOLAMENTO INTERNO
DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL
POR FESR SARDEGNA 2014-2020**

approvato con Decisione C(2015) 4926 del 14/07/2015 - n. 2014 IT16RFOP015 -

INDICE

Art. 1 (Composizione).....	4
Art. 2 (Compiti)	7
Art. 3 (Convocazione e Riunioni).....	8
Art. 4 (Segreteria Tecnica del Comitato)	9
Art. 5 (Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)	9
Art. 6 (Deliberazioni).....	10
Art. 7 (Verbali)	10
Art. 8 (Consultazioni per iscritto)	10
Art. 9 (Trasmissione della documentazione)	11
Art. 11 (Procedure di modifica del POR)	12
Art. 12 (Gruppi di lavoro)	12
Art. 13 (Trasparenza e comunicazione)	12
Art. 14 (Modifiche del Regolamento).....	13
Art. 15 (Norme attuative)	13

REGOLAMENTO INTERNO del Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna 2014/2020

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Sardegna 2014/2020, n. 2014IT16RFOP015 (in seguito denominato anche "Comitato")

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare gli articoli 47, 48, 49 e 110.

VISTO il Quadro Strategico Comune (QCS) 2014-2020, adottato come allegato del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento

dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la Decisione C(2014) 8021, ed in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza di cui al paragrafo 2.7 dell'Allegato II;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/10 del 12.5.2015 di presa d'atto dello stato dell'arte nella formulazione del POR FESR 2014-2020 e contestuale individuazione dell'Autorità di Gestione del Programma;

VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Sardegna nella sua versione definitiva del 6 luglio 2015, con i relativi allegati, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 4926 del 14.7.2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 del 8.09.2015 di presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

ADOPTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 *(Composizione)*

1. Il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna 2014-2020 è presieduto dall'Assessore della Programmazione ovvero, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dall'Autorità di Gestione, salvo diversa delega dell'Assessore della Programmazione.
2. Sono membri del Comitato, in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso:
 - l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020;
 - il direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione in qualità di AdG del POR FESR 2007/2013 e coordinatore dell'Unità di progetto di coordinamento tecnico della Programmazione Unitaria 2014-2020;
 - Le Direzioni Generali dell'Amministrazione regionale coinvolte nell'attuazione del Programma Operativo
 - Gli ulteriori soggetti responsabili dell'attuazione delle azioni del Programma Operativo(Organismi Intermedi, Responsabili di azione)

- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione – in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento, programmazione e attuazione delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale;
- un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale, in qualità di soggetto responsabile del monitoraggio sistematico, accompagnamento e vigilanza sull'attuazione dei programmi operativi e degli interventi delle politiche di coesione;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (IGRUE), in qualità di Amministrazione nazionale responsabili del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- Il Responsabile regionale del Piano di Rafforzamento Amministrativo;
- un rappresentante del Nucleo di valutazione degli Investimenti pubblici (NVVIP) della Regione Autonoma della Sardegna;
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, titolare delle competenze relative alla politica di coesione ed alla programmazione regionale unitaria;
- l'Autorità Ambientale Regionale
- l'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica del Programma
- un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS);
- un rappresentante delle aree naturali protette istituite nel territorio regionale
- un rappresentante del Dipartimento per i Diritti e Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- l'Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità
- un rappresentante per ciascuna delle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali dove la Sardegna sia individuata come territorio eligibile;
- un rappresentante dell'Organismo responsabile dell'attuazione del FEAMP in Sardegna;
- le Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2014-2020, del PSR FEASR Sardegna 2014-2020 e dei Programmi Operativi di Cooperazione Territoriale;
- le Autorità di Certificazione e di Audit;

A titolo consultivo sono componenti del Comitato:

- una rappresentanza della Commissione Europea;
- un rappresentante della Banca europea degli investimenti (BEI), nel caso in cui fornisca un contributo al programma;
 - i rappresentanti designati da ognuno dei componenti del partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale e/o dagli organismi che rappresentano la società civile che hanno preso parte alle diverse fasi del

processo di preparazione del Programma Operativo, come di seguito indicato: (da integrare a seguito della designazione da parte delle organizzazioni partenariali)

- due rappresentanti degli Enti Locali della Sardegna, designati dalle Associazioni che li rappresentano;
 - un rappresentante per ciascuna delle Università di Sassari e di Cagliari;
 - un rappresentante delle Camere di Commercio designato dall'Unioncamere regionale;
 - tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali regionali dei lavoratori più rappresentative;
 - un rappresentante delle Organizzazioni regionali industriali;
 - un rappresentante delle Organizzazioni regionali cooperativistiche;
 - un rappresentante delle Organizzazioni regionali operanti nel settore dell'agricoltura;
 - un rappresentante delle Organizzazioni regionali artigianali;
 - un rappresentante delle Organizzazioni regionali operanti nei settori del commercio, turismo e servizi;
 - un rappresentante delle associazioni professionali;
 - un rappresentante dell'ABI Sardegna;
 - un rappresentante dell'INU Sardegna;
 - un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste operanti a livello regionale;
 - un rappresentante per le associazioni di volontariato e del Terzo settore (Forum III settore).
- La consigliera di parità e un rappresentante della Commissione regionale di pari opportunità.
3. Possono altresì partecipare alle riunioni, su invito del Presidente del Comitato di Sorveglianza, il Valutatore indipendente (qualora designato) ed esperti di altre Amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo articolo 4. Partecipano, inoltre, ai lavori del Comitato una rappresentanza dell'ente incaricato dell'assistenza tecnica e del monitoraggio del Programma.
 4. Ciascuno dei membri effettivi può essere sostituito, in caso d'impedimento, da un membro supplente, preventivamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.
 5. Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti dei componenti potranno essere deliberate dal Comitato stesso, conformemente a quanto disposto dal presente Regolamento.

6. E' assicurata, ove possibile, un'equilibrata partecipazione di uomini e donne.
7. Non sono previsti, per i componenti e i partecipanti alle attività del Comitato, compensi e/o rimborsi a carico della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 2
(Compiti)

1. Il Comitato di Sorveglianza si assicura dell'efficacia e della qualità dell'esecuzione del Programma Operativo. A tal fine svolge i compiti indicati nell'art. 49 e nell'art 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, quelli indicati nell'Accordo di Partenariato 2014-2020, nel Programma Operativo Regionale FESR Sardegna 2014-2020, nonché quelle previste dal presente Regolamento.
2. Il Comitato assolve, in particolare i seguenti compiti:

Esamina:

- i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del Programma Operativo, sulla base dei documenti presentati dall'Autorità di Gestione, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- i progressi realizzati nell'attuazione del Piano di Valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- l'attuazione della strategia di comunicazione;
- le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile e sul sostegno del Programma agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici;
- le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante non soddisfatte alla data di presentazione dell'Accordo di Partenariato e del Programma Operativo;
- i progressi compiuti nell'attuazione del PRA;
- il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio della programmazione 2007/2013.

Esamina e approva:

- il presente Regolamento interno;
- la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni;

- le relazioni annuali e finali di esecuzione di cui all'art. 67 del Reg (CE) n. 1083/2006;
 - il Piano di Valutazione del Programma Operativo ed eventuali modifiche dello stesso;
 - la Strategia del Piano di Comunicazione ed eventuali modifiche della stessa;
 - eventuali proposte di modifiche al Programma Operativo presentate dall'Autorità di Gestione.
3. Il Comitato viene informato, altresì in merito al Rapporto annuale di controllo.
 4. Il Comitato svolge altresì le attività di sorveglianza sulle forme di intervento relative al Programma Operativo FESR per il periodo di programmazione 2007-2013. In relazione alle confluite competenze del Comitato di Sorveglianza della precedente fase di programmazione, il presente Comitato sorveglia e valuta i rapporti di esecuzione annuale e finale del PO FESR 2007-2013. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione su questi argomenti le Amministrazioni e gli Organismi interessati, qualora non presenti nel Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna 2014-2020, predisponendo un'agenda dei lavori separata per ciascun Programma. In tal caso, l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 affianca il Presidente del Comitato nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 3
(Convocazione e Riunioni)

1. Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato almeno una volta l'anno.
2. Il Comitato può altresì essere convocato in ogni momento dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato, in casi di necessità debitamente motivata.
3. Le riunioni hanno luogo presso la sede del Centro Regionale di Programmazione a Cagliari o in altra sede indicata all'atto della convocazione. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti è presente ai lavori.
4. Su iniziativa del Presidente del Comitato le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi di lavoro specifici o tecnico/tematici o da specifici tavoli di Partenariato Istituzionale, Economico, Sociale e Ambientale del Programma.

Art. 4
(Segreteria Tecnica del Comitato)

1. Il Comitato si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita Segreteria Tecnica istituita in seno all'Autorità di Gestione.
2. Il coordinamento della Segreteria Tecnica del Comitato è attribuito a funzionari di ruolo del CRP. La Segreteria svolge le seguenti attività:
 - assiste il Presidente del Comitato e l'Autorità di Gestione nell'esercizio delle sue funzioni;
 - provvede all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato;
 - agevola i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza, esercitata dal Comitato e della concertazione con le Parti;
 - assolve i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato.
3. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato sono poste a carico dell'Asse "Assistenza Tecnica" del Programma.

Art. 5
(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

1. Il Presidente del Comitato, su proposta dell'Autorità di Gestione, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più componenti del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.
2. Nel corso delle riunioni l'ordine del giorno sarà trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di un solo componente, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'ordine del giorno, previo assenso di tutti i presenti.
3. In caso di urgenza motivata, il Presidente del Comitato può far esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. La convocazione, corredata di ordine del giorno e della relativa documentazione è inviata ai componenti del Comitato al più tardi 10 giorni lavorativi prima della riunione.
5. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

Art. 6
(Deliberazioni)

1. Le Deliberazioni sono adottate con il consenso dei componenti presenti senza fare ricorso a votazioni, secondo la prassi consolidata nei precedenti cicli di programmazione dei Fondi SIE.
2. I Componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal Programma, si astengono dalle relative discussioni e decisioni, comprese quelle riguardanti l'allocazione delle risorse e i criteri di selezione.
3. Il Presidente del Comitato, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione, o alla riunione successiva, se nel corso della stessa è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.
4. Nei casi di urgenza motivata di cui al precedente articolo 5 comma 3, la decisione sugli argomenti originariamente non iscritti all'ordine del giorno è rinviata a semplice richiesta di un componente.
5. Il Comitato può adottare decisioni, anche senza tenere una riunione, mediante la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo articolo 8.

Art. 7
(Verbali)

1. Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della riunione stessa.
2. I verbali delle riunioni, sottoscritti dall'Autorità di Gestione, debbono riportare oltre all'indicazione della sede, della data, dell'orario d'inizio e di termine della riunione, l'elenco dei presenti, l'ordine dei lavori, e la descrizione delle decisioni assunte, nonché le deliberazioni e le raccomandazioni assunte dal Comitato, e le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano alle riunioni a titolo consultivo.
1. I verbali sono trasmessi ai componenti entro sessanta giorni lavorativi dalla data della riunione.
2. Al verbale della riunione è allegata la sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui al comma 1.
3. L'approvazione del verbale avviene, di norma, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo articolo 8.

Art. 8
(Consultazioni per iscritto)

1. Nei casi di necessità motivata il Presidente del Comitato può attivare la procedura di consultazione per iscritto dei componenti il Comitato.

2. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente articolo 6, commi 3 e 4.
3. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione per iscritto, sono inviati a tutti i componenti il Comitato, i quali esprimono, anch'essi in forma scritta, il loro parere entro 14 giorni dalla data di avvio della procedura.
4. La mancata espressione per iscritto da parte di un componente il Comitato del proprio parere vale come assenso.
5. In circostanze eccezionali e debitamente motivate, il Presidente del Comitato può avviare una procedura di consultazione per iscritto che deve concludersi entro 7 giorni dalla data di avvio della procedura.
6. A conclusione della procedura tutti i componenti sono informati sugli esiti della stessa.

Art. 9

(Trasmissione della documentazione)

1. La trasmissione di atti e documenti tra i componenti del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata, di norma, a mezzo posta elettronica, anche non certificata.
2. I componenti del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica e gli altri recapiti validi per le comunicazioni nonché, tempestivamente, ogni eventuale variazione degli stessi.
3. L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è: crp.segretiacds@regione.sardegna.it.

Art. 10

(Relazioni trimestrali dei Responsabili dell'attuazione delle azioni del Programma Operativo ai fini del funzionamento del Comitato)

1. Entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla riunione del Comitato stesso, i direttori generali degli Assessorati regionali coinvolti nell'attuazione del Programma, nonché i rappresentanti legali degli Organismi Intermedi individuati dall'Autorità di Gestione, inviano alla Segreteria Tecnica del Comitato una relazione sullo stato di attuazione delle azioni di competenza.
2. In particolare, nel caso in cui tali relazioni debbano formare oggetto di discussione del Comitato, i Responsabili dell'attuazione delle azioni del Programma Operativo, al fine di consentire la predisposizione della documentazione per le riunioni del Comitato, provvedono all'invio alla Segreteria Tecnica di eventuali ulteriori documenti, entro il termine specificato al comma precedente.

Art. 11

(Procedure di modifica del POR)

1. L'Autorità di Gestione sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del Programma, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che la esamina ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Regolamento 1303/2013.

Art. 12

(Gruppi di lavoro)

1. Come strumento di coordinamento e di approfondimento di tematiche specifiche e in relazione a specifiche esigenze tecnico-gestionali, possono essere istituiti dall'Autorità di Gestione, con il consenso del Comitato di Sorveglianza, Gruppi di lavoro settoriali, tematici e territoriali che si riuniscono a date regolari e riferiscono al Comitato stesso.
2. La composizione dei Gruppi di lavoro prevede una componente fissa, costituita dai diversi responsabili dell'attuazione degli interventi, ed una variabile in relazione alle specifiche tematiche di competenza o aree territoriali.
3. I Gruppi di lavoro sono presieduti dall'Autorità di Gestione o, in assenza, da un suo delegato.
4. Chi presiede il Gruppo di lavoro è responsabile della predisposizione dei documenti e delle relazioni, relativi al lavoro del gruppo, da presentare al Comitato di Sorveglianza.
5. E' prevista la possibilità, in relazione a tematiche specifiche, di estendere la partecipazione ai Gruppi di lavoro a rappresentanti di Amministrazioni, Enti e soggetti anche non direttamente coinvolti nell'attuazione del Programma, oltre che ad esperti di settore, che operano a supporto dell'Amministrazione designata.
6. Per la trasmissione delle relazioni al Comitato di Sorveglianza, i Gruppi fanno capo alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, rendendo disponibili le relazioni che formano oggetto di discussione almeno venti giorni lavorativi antecedenti la data prevista per la riunione del Comitato.
7. I Gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato di Sorveglianza, che ne determina la composizione, le funzioni e i compiti.

Art. 13

(Trasparenza e comunicazione)

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

2. A tal fine, al termine delle riunioni, il Presidente del Comitato di Sorveglianza provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle deliberazioni assunte.
3. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato di Sorveglianza i verbali delle riunioni saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito www.sardegnaprogrammazione.it della Regione Autonoma della Sardegna e anche attraverso ulteriori strumenti di comunicazione creati appositamente nell'ambito del Piano di Comunicazione del POR FESR 2014-2020.
4. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente del Comitato di Sorveglianza.
5. L'Autorità di Gestione sottopone al Comitato una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata da idonei prodotti dimostrativi.

Art. 14

(Modifiche del Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Art. 15

(Norme attuative)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le disposizioni dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea con la Decisione C(2014) 8021, le disposizioni del Programma Operativo Regionale FESR Sardegna 2014-2020, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 4926 del 14.7.2015 e delle altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.